



Il Tribunale di Roma

Sezione 14^a Civile

nella procedura per RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE iscritta al N.1450 dell'anno 2025,

proposta da

ANDREA CONTI

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 CCII

Il Giudice,

vista l'istanza per la ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Andrea Conti (C.F. CNTNDR66L10H501M), nato a Roma il 10 luglio 1966, residente in Roma, Via Mario Fasulo n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Migliorino (C.F. MGLMSM73E05H501W) con studio in Roma e PEC massimilianomigliorino@ordineavvocatiroma.org, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento Forense di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, giusta procura in calce al ricorso;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Roma;

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII., dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CC.II., in quanto il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di



sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come accertato in sede di reclamo dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenirsi, nella condizione di [REDACTED] che ha certamente limitato la capacità di autodeterminazione;

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CC.II., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento in quanto l'esposizione debitoria è pari ad euro 87.829,38 e che il ricorrente non è proprietario di beni immobili, né beni mobili registrati di particolare rilievo, ad eccezione di due autovetture Opel Corsa TG. BY664FR e WV Golf TG. BY394FJ entrambe immatricolate nel 2001, prive di significativo valore economico;

rilevato che il ricorrente percepisce un reddito da lavoro dipendente in qualità di [REDACTED], pari a circa € 2.400,00 netti mensili per 13 mensilità, con una media che negli ultimi mesi (ottobre 2024 – luglio 2025) si è attestata intorno a € 2.600,00 grazie a voci accessorie quali straordinari, indennità per turni festivi/notturni, tredicesima e premio di produzione [REDACTED];

rilevato che il ricorrente ha indicato in complessivi euro 2.040 le spese mensili necessarie al proprio sostentamento;

rilevato che il ricorrente intende proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, attraverso il pagamento ai creditori pari a € 30.000,85, corrispondente a circa il 34,16% dell'esposizione debitoria complessiva accertata in € 87.829,38.

Tale somma sarà suddivisa come segue:

€ 16.000,00, da versarsi mediante 60 rate mensili da € 344,65 (rata determinata per consentire la copertura anche delle spese di occ e advisor) ciascuna, a decorrere dal mese successivo all'omologazione del piano;

€ 14.000,00, da corrispondere una tantum alla maturazione del trattamento di fine servizio (TFS), da destinarsi alla soddisfazione dei creditori in proporzione alle rispettive quote di credito, presumibilmente entro la metà del 2027, e comunque immediatamente all'atto della liquidazione della prima rata del TFS.



preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte sulla maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposto da Andrea Conti

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell' OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R, ovvero pec entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII.;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale www.tribunale.roma.it a cura del medesimo OCC

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII., il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento;

DISPONE

altresì, sino alla medesima data, il divieto a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCII. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Ordina la comunicazione urgente al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della Cancelleria.

Roma 14.11.2025

il Giudice

Dott. A. Coluccio

